



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2082

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione di nuovi criteri e nuove modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles.

Il giorno **20 Dicembre 2019** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge 16 febbraio 2015 n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale), in particolare l'art. 22 con il quale si prevede che “per promuovere la partecipazione del Trentino al processo d'integrazione europea e per garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni dell'Unione europea, presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea possono essere promossi tirocini formativi e di orientamento”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 788 del 26 maggio 2014 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles”;
- considerato che nel corso degli ultimi anni il numero di domande di partecipazione alla selezione per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles si è gradualmente ridotto;
- considerato inoltre che il numero dei soggetti i quali, una volta ammessi al tirocinio a seguito della selezione effettuata in accordo con i criteri della sopramenzionata delibera della Giunta provinciale n. 788 del 26 maggio 2014, accettano di svolgere effettivamente il tirocinio risulta insufficiente a coprire la disponibilità dell'Ufficio di Bruxelles;
- valutato pertanto necessario rivedere i criteri e le modalità di svolgimento dei tirocini al fine di rendere più efficace il processo di selezione e più costruttivo il periodo di formazione e di orientamento, si ritiene opportuno ammettere alla selezione anche i candidati in possesso della laurea triennale e allungare il periodo di tirocinio fino a sei mesi;
- considerato che i nuovi criteri e modalità di svolgimento di tirocini di cui al precedente punto troveranno applicazione con riferimento ai tirocini previsti nel secondo semestre dall'anno 2020;
- considerato che l'adozione dei sopracitati nuovi criteri e modalità di svolgimento di tirocini non comporta un aggravio dei costi a carico dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i “Criteri e modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles” riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare al dirigente della struttura provinciale competente l'adozione, con determinazione, della modulistica necessaria;
3. di fissare a due il numero massimo di tirocini da attivare nello stesso anno solare presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles per un periodo pari a sei mesi ciascuno;
4. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si provvede con specifica determinazione del dirigente del servizio competente nel limite delle risorse disponibili sul CAP. 904650;
5. di disporre che i criteri e le modalità di cui al punto 1 del presente provvedimento trovano applicazione con riferimento ai tirocini previsti nel secondo semestre dall'anno 2020;
6. di disporre conseguentemente che i criteri e le modalità di cui al punto 1 del presente provvedimento sostituiscono integralmente quelli approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 788 del 26 maggio 2014 la quale continua a trovare applicazione limitatamente alle domande presentate nel 2019 per i tirocini da svolgersi nel primo semestre del 2020;
7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri e modalità di svolgimento dei tirocini formativi

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato parte integrante

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO L'UFFICIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA DI BRUXELLES

Art. 1 FINALITA, OGGETTO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI

1. La Provincia autonoma di Trento organizza annualmente due tirocini formativi e d'orientamento presso il proprio Ufficio per i rapporti con l'Unione europea con sede a Bruxelles. A tal fine viene indetta apposita selezione e ai vincitori viene assegnata una borsa di studio.
2. Il tirocinio ha l'obiettivo di:
 - a. approfondire le conoscenze delle Istituzioni e degli Organismi dell'Unione europea e delle loro modalità di funzionamento;
 - b. fornire un quadro generale dei rapporti dell'Amministrazione provinciale con le Istituzioni e gli Organismi dell'Unione europea;
 - c. approfondire le politiche e i programmi dell'Unione europea rilevanti per la Provincia autonoma di Trento e per gli enti del territorio trentino.
3. Ogni tirocinio ha durata di sei mesi ed è svolto nei seguenti periodi:
 - a. dall'1 aprile al 30 settembre;
 - b. dall'1 ottobre al 31 marzo.

Art. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, coloro che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b. età non superiore ai 30 anni;
 - c. residenza in provincia di Trento;
 - d. laurea triennale conseguita presso qualsiasi istituto universitario, italiano o straniero;
 - e. padronanza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese;

- f. non avere già svolto un tirocinio presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles.

Art. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, deve essere inoltrata alla struttura provinciale competente avvalendosi dell'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.
2. Alla domanda dovrà essere allegata copia del proprio documento d'identità in corso di validità.
3. La domanda dovrà inoltre essere accompagnata da una lettera motivazionale, redatta in lingua inglese, nella quale il candidato illustrerà le motivazioni che lo hanno sollecitato a candidarsi.
4. Per i titoli accademici conseguiti all'estero, il candidato dovrà - a pena di esclusione - allegare alla domanda copia del/i provvedimento/i che accertino l'avvenuto completamento dell'iter per l'acquisizione dei titoli e l'equivalenza/il riconoscimento con i corrispondenti titoli italiani, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D. Lgs 165/2001.
5. **La domanda ed i relativi allegati dovranno essere inviati - mediante posta elettronica oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) - all'indirizzo serv.europa@pec.provincia.tn.it**
6. Le domande devono essere presentate:
 - a. **dal 15 ottobre al 15 novembre**: per il periodo di tirocinio dall' 1 aprile al 30 settembre;
 - b. **dal 15 aprile al 15 maggio**: per il periodo di tirocinio dall' 1 ottobre al 31 marzo.

Art. 4 ISTRUTTORIA

1. Le domande sono esaminate da un'apposita Commissione nominata dal dirigente della struttura provinciale competente. La Commissione sarà composta da membri individuati tra il personale della struttura provinciale competente e/o esterni alla struttura provinciale.
2. La Commissione ha il compito di:
 - a. valutare le domande dei candidati e sulla base del possesso dei requisiti ammetterli al colloquio;
 - b. assegnare ai candidati il punteggio sulla base dei titoli posseduti e dell'esito del colloquio, seconda quanto stabilito dagli artt. 6;
 - c. predisporre la graduatoria dei candidati idonei.

Art. 5 AMMISSIONE E OGGETTO DEL COLLOQUIO

1. I candidati che avranno presentato regolare domanda e in possesso dei requisiti, saranno chiamati a sostenere un colloquio finalizzato alla verifica:
 - a. della conoscenza delle lingue (italiana e inglese);
 - b. della conoscenza delle Istituzioni dell'Unione europea e del loro funzionamento;
 - c. della conoscenza delle politiche dell'Unione europea, con particolare riferimento ai programmi di finanziamento;
 - d. delle motivazioni ad effettuare il tirocinio.
2. A ciascun candidato verrà comunicata per posta elettronica, al domicilio informatico indicato nella domanda, la data per la fissazione del colloquio con un anticipo di almeno 10 giorni.

Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. La valutazione delle domande si basa sui punteggi assegnati ai titoli posseduti dal candidato e a quelli dell'esito del colloquio. La sommatoria dei punti conseguiti determina la graduatoria dei candidati.
2. Ai titoli saranno attribuiti i seguenti punti:
 - a. per il voto di laurea triennale:
 - fino a 99: punti 1;
 - da 100 a 105: punti 2;
 - da 106 a 110: punti 3;
 - 110 e lode: punti 4;
 - b. diploma di laurea specialistica in materia di Unione europea e/o internazionale¹: punti 4;
 - c. periodi di studio e/o lavoro all'estero nell'ambito di università, organismi europei, reti o organi di rappresentanza a valenza europea e/o internazionali oppure nell'ambito di programmi e/o progetti finanziati dall'Unione europea e/o da organismi internazionali per la durata di almeno quattro settimane: punti 0,20 per ogni settimana, fino ad un massimo di punti 4.
3. Il colloquio verterà sugli argomenti di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 5, e il punteggio verrà assegnato in trentesimi. Il colloquio sarà superato con un punteggio minimo di 18/30.

¹ Il diploma di laurea viene considerato in materia di Unione europea e/o internazionale se, in alternativa: il diploma di laurea riporta formalmente la dicitura Unione europea o internazionale; oppure la tesi di laurea fa riferimento esplicito e preponderante a materie di Unione europea o internazionale; oppure il candidato ha sostenuto, nel percorso di laurea specialistica, almeno cinque esami nelle materie di Unione europea o internazionale.

4. A parità di posizione in graduatoria viene data preferenza al candidato più giovane.

Art. 7 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE AL TIROCINIO

1. Il dirigente competente approva con determinazione la graduatoria predisposta dalla Commissione e provvede alla pubblicazione sul sito <https://siamoeuropa.provincia.tn.it/> entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande. Ogni candidato sarà informato dell'esito della selezione mediante comunicazione inviata al domicilio informatico indicato nella domanda.
2. La sommatoria dei punteggi conseguiti determina la graduatoria dei candidati, stilata in ordine decrescente. A parità di posizione in graduatoria viene data preferenza al candidato più giovane.
3. Il vincitore dovrà comunicare per iscritto l'accettazione o la rinuncia allo svolgimento del tirocinio nel termine che gli verrà indicato. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione, sarà considerato rinunciatario.
4. In caso di rinuncia, saranno contattati i candidati idonei successivi, rispettando l'ordine decrescente della graduatoria.

Art. 8 SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO ED OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. La struttura provinciale competente, in accordo con l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles, predispone prima dell'avvio del tirocinio uno specifico progetto formativo e di orientamento, che verrà sottoscritto dal tirocinante.
2. Il tirocinante è tenuto a:
 - a. osservare le istruzioni, le direttive e le altre disposizioni impartite dalla struttura provinciale competente nonché dal direttore dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles;
 - b. rispettare l'orario di presenza (36 ore settimanali) e annotarlo su apposito registro;
 - c. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - e. non intrattenere rapporti professionali con terzi;
 - f. sostenere almeno l'85 per cento delle ore previste nel progetto formativo e di orientamento del tirocinio;
 - g. sostenere un colloquio intermedio di verifica con il tutor;
 - h. presentare al tutor una relazione finale riguardante i contenuti del tirocinio, per la valutazione finale.

Art. 9 ASSENZE

1. In caso di assenze per malattia, il tirocinante è tenuto ad avvertire il direttore dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles facendo pervenire idoneo certificato medico se la malattia si protrae oltre due giorni. Per malattie superiori a 15 giorni continuativi, il dirigente della struttura provinciale competente, sentito il direttore dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles, valuterà la possibilità di sospendere il tirocinio. In questo caso, il periodo di assenza non potrà essere recuperato e l'importo della borsa di studio verrà ridefinito sulla base dell'effettiva presenza.
2. Le assenze per motivi personali non possono superare il 15 per cento delle ore di tirocinio totali previste nel progetto formativo e devono essere concordate col direttore dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles, pena la revoca della borsa di studio.

Art. 10 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E ASSICURAZIONI

1. A ciascun tirocinante viene assegnata una borsa di studio complessiva pari a euro 6.000,00 (seimila) al lordo delle ritenute di legge.
2. L'attribuzione della borsa di studio è subordinata ad almeno l'85 per cento di presenza e ad una valutazione positiva dell'attività svolta da parte del direttore dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles che svolge le funzioni di tutor.
3. La borsa di studio viene erogata in tre soluzioni: euro 2.500,00 all'inizio del tirocinio, euro 2.000,00 a metà periodo ed euro 1.500,00 al termine del periodo di tirocinio. Il primo corrispettivo verrà erogato non appena il direttore dell'Ufficio di Bruxelles, o un suo funzionario, comunicherà che il tirocinante ha iniziato il periodo di formazione; il secondo corrispettivo verrà erogato a fronte di una richiesta scritta del tirocinante; il terzo corrispettivo è subordinato alla presentazione di una relazione finale di tirocinio redatta dal tirocinante e sottoscritta dal direttore dell'Ufficio di Bruxelles o da un suo funzionario.
4. La borsa di studio viene revocata interamente se il tirocinante non rispetta le condizioni previste dai presenti criteri e da quanto previsto dal suo progetto formativo e di orientamento.
5. La struttura provinciale competente provvede ad assicurare con oneri a carico dell'Amministrazione provinciale ogni tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità per danni causati a terzi (persone/cose).

Art. 11 PROPRIETA' E DIFFUSIONE DEI LAVORI

1. I lavori realizzati durante l'attività dal tirocinante sono di esclusiva proprietà della Provincia autonoma di Trento, che li acquisisce a fini di documentazione e studio. Resta fermo il riconoscimento della qualità di autore.
2. Il tirocinante potrà utilizzare tali lavori, purché sia sempre esplicitato che essi sono stati realizzati con il sostegno finanziario della Provincia autonoma di Trento.

Art. 12 CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

1. Al tirocinante che supera positivamente il tirocinio viene rilasciato dalla struttura competente un certificato di frequenza.
2. La struttura competente può disporre in ogni momento la conclusione del tirocinio, su domanda motivata del tirocinante o se quest'ultimo non ha rispettato le condizioni previste dai presenti criteri e modalità e/o dal progetto formativo e di orientamento sottoscritto dal tirocinante.
3. L'ammissione al tirocinio, lo svolgimento del tirocinio, nonché l'erogazione della borsa di studio non conferiscono al tirocinante né il ruolo di dipendente né preconstituiscono un diritto all'assunzione presso la Provincia autonoma di Trento.